Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

(GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1595/98 della Commissione del 23 luglio 1998	L 208	21	24.7.1998
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2731/1999 della Commissione del 21 dicembre 1999	L 328	39	22.12.1999
►**M3**	Regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione del 30 gennaio 2002	L 30	33	31.1.2002
►**M4**	Regolamento (CE) n. 2300/2002 della Commissione del 19 dicembre 2002	L 348	74	21.12.2002

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 54 (174/2002)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ([1]), modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE ([2]), in particolare l'articolo 108 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96 ([4]), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1161/97 ([6]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il Consiglio, con la decisione 97/803/CE, ha adattato il regime d'importazione per il riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che a norma del nuovo articolo 108 bis il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'articolo 6 dell'allegato II della decisione 91/482/CEE summenzionata è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nella quarta Convenzione di Lomé; che le importazioni dagli PTOM potranno raggiungere il livello del volume sopra indicato nella misura in cui gli Stati ACP non utilizzano effettivamente le loro possibilità di esportazione diretta nell'ambito del contingente tariffario succitato; che i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM nei mese di gennaio di ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio;

considerando che, allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato del riso comunitario, il rilascio dei titoli d'importazione è scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno;

considerando che per la gestione di questo regime di cumulo è opportuno definire in un testo unico le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM; che occorre quindi riprendere le disposizioni pertinenti adottate con il regolamento (CEE) n. 999/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/97 ([8]), e abrogare detto regolamento; che vanno riprese in particolare le disposizioni relative alle riduzioni dei dazi doganali applicabili alla riscossione di una tassa all'esportazione da parte del paese speditore;

([1]) GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.
([2]) GU L 329 del 29. 11. 1997, pag. 50.
([3]) GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.
([4]) GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.
([5]) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
([6]) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1.
([7]) GU L 101 del 21. 4. 1990, pag. 20.
([8]) GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 13.

▼B

considerando che è opportuno che le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire dal 1º gennaio 1998; che occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 2352/97 della Commissione, del 27 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare ([1]);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, della decisione 2001/822/CE del Consiglio ([2]).

▼B

TITOLO I

Importazione di riso originario degli Stati ACP

Articolo 2

▼M4

1. Nell'ambito del quantitativo di 125 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio, di riso dei codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ([3]), sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

— gennaio:	41 668 tonnellate,
— maggio:	41 666 tonnellate,
— settembre:	41 666 tonnellate;

▼B

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

Articolo 3

▼M4

1. Nell'ambito del quantitativo di 20 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, di cui al regolamento (CE) n. 2286/2002, sono rilasciati ogni anno titoli d'importazione con riduzione del dazio doganale per i seguenti lotti:

— gennaio:	10 000 tonnellate,
— maggio:	10 000 tonnellate,
— settembre:	0 tonnellate.

([1]) GU L 326 del 28. 11. 1997, pag. 21.
([2]) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
([3]) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

▼B

2. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare relativo al mese di ottobre.

▼M4

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, gli importi dei dazi doganali sono fissati dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione ([1]).

▼B

Articolo 5

1. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stato riscosso dal paese esportatore l'importo della tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi di cui all'articolo 4.

2. La prova della riscossione dell'importo in parola è data dall'apposizione da parte delle autorità doganali del paese esportatore di una delle menzioni seguenti nella rubrica «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR 1:

Importo in valuta nazionale:

— Tasa especial percibida a la exportacion del arroz
— Særafgift, der opkræves ved eksport af ris
— Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe
— Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού
— Special charge collected on export of rice
— Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz
— Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso
— Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing
— Direito especial cobrado na exportação do arroz
— Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu
— Särskild avgift för risexport

(Firma e timbro dell'ufficio).

3. Qualora la tassa riscossa dal paese esportatore sia inferiore alla riduzione risultante dall'applicazione dell'articolo 4, la riduzione è limitata all'importo riscosso.

4. Se l'importo riscosso della tassa all'esportazione è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

▼M1

5. Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.

▼M3

6. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 ([2]) e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ([3]), i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso,

([1]) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.
([2]) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.
([3]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

▼M3

sono validi dal giorno del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo. Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

TITOLO II

Importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM

Articolo 6

1. I titoli d'importazione in esenzione dai dazi doganali sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti lotti, espressi in equivalente riso semigreggio:

(in tonnellate)

	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati di cui all'allegato I.B della decisione 2001/822/CE
Gennaio	8 334	3 334
Maggio	8 333	3 333
Settembre	8 333	3 333

La conversione dei quantitativi relativi ad altri stadi di elaborazione del riso diverso dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ([1]).

2. Le domande dei titoli d'importazione devono essere corredate dell'originale di una licenza d'esportazione, redatta conformemente all'allegato I, rilasciata dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1.

3. I quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il primo o il secondo lotto sono riportati al lotto successivo.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, per i quantitativi per i quali non sono richiesti titoli di importazione per il lotto del mese di settembre, possono essere richiesti titoli di importazione per un lotto complementare del mese di ottobre.

4. Per quanto riguarda il lotto complementare del mese di ottobre, qualora le domande di titoli presentate per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM meno sviluppati siano inferiori ai quantitativi disponibili, il saldo in questione può essere utilizzato per soddisfare le domande per l'importazione di origine delle Antille olandesi e di Aruba.

5. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, ►C1 lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso sono validi ◄ dal giorno del rilascio effettivo fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

▼B

TITOLO III

Modalità comuni di applicazione per i titoli I e II

▼M1

Articolo 7

1. I quantitativi riportati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici NC da 1006 20 21 a 1006 10 98,

([1]) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

▼M1

1006 20 e 1006 30 e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 per i quali non sono richiesti titoli nell'ambito di un lotto sono riportati al lotto successivo.

▼B

Articolo 8

1. Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni lotto.

▼M3

Per il 2002, le domande per il primo lotto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, devono essere presentate nei primi dieci giorni lavorativi di febbraio.

▼B

2. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura «si».

3. Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione, l'importatore indica il lotto oggetto della domanda, indicando una delle seguenti diciture:

— PTOM [articolo 6 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— ACP [articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— AP rotture di riso [articolo 3 del regolamento (CE) n. 2603/97]

— ACP + PTOM [articolo 7 del regolamento (CE) n. 2603/97].

4. I titoli recano, nella casella 24, una delle seguenti menzioni:

a) per i PTOM:

— Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) nº 2603/97]

— Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

— Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

— Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]

— Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

— Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) nº 2603/97]

— Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

— Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

— Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

— Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

— Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97);

b) per gli Stati ACP:

— Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) nº 2603/97]

— Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 2603/97)

▼B

— Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2603/97)

— Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2603/97]

— Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2603/97)

— Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) nº 2603/97]

— Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 2603/97]

— Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2603/97)

— Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) nº 2603/97]

— Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2603/97)

— Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2603/97).

5. La domanda di titolo di importazione è ricevibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:

▼M2

— la domanda dev'essere presentata da una persona fisica o giuridica che, per almeno uno dei tre anni precedenti la data di presentazione della stessa, abbia svolto un'attività commerciale di importazione o esportazione nel settore del riso e sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro; la prova dell'importazione o dell'esportazione è addotta mediante la presentazione di almeno due titoli di importazione o di esportazione debitamente imputati o, se del caso, di dichiarazioni doganali;

▼B

— il richiedente deve presentare la domanda nello Stato membro in cui è iscritto in un pubblico registro. Qualora lo stesso operatore presenti varie domande in uno o più Stati membri, tutte le sue domande sono irricevibili;

— la domanda non può vertere su un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il lotto e il paese d'origine di cui trattasi. Tuttavia, il quantitativo richiesto per ogni lotto e origine in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.

▼M2

6. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ([1]), la cauzione relativa ai titoli d'importazione ammonta a 120 EUR/t.

▼B

Articolo 9

▼M3

1. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato II del presente regolamento, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre, per lotto, e per paese d'origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l'indirizzo del richiedente.

▼B

I dati suddetti devono essere trasmessi anche nel caso in cui in uno Stato membro non sia stata presentata alcuna domanda.

([1]) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

▼B

Essi devono essere comunicati separatamente dalle informazioni relative alle altre domande di titoli di importazione nel settore del riso e in base alle stesse modalità.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione:

— decide entro quale limite possono essere accolte le domande. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili per il lotto e l'origine in causa, essa fissa una percentuale di riduzione applicabile a ogni domanda,

— fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo e, ove del caso, del lotto complementare del mese di ottobre.

▼M2

3. Qualora, a seguito dell'applicazione della percentuale di riduzione di cui al paragrafo 2, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato sia inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione del regolamento che stabilisce tale percentuale. La cauzione viene immediatamente svincolata.

▼B

Articolo 10

1. Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2.

Qualora il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo d'importazione sia inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 è diminuito in proporzione.

2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commisisone [1], i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. La riduzione dei dazi doganali per il riso originario dei paesi ACP e l'esenzione dai dazi per il riso originario dei PTOM, previste rispettivamente agli articoli 4 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle quantità importate nel quadro della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

▼M3

▼M1

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo telex o telefax e conformemente all'allegato I, le seguenti informazioni:

▼M3

— entro due giorni lavorativi dal rilascio dei titoli, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione, la data di rilascio, il numero della licenza d'esportazione, se del caso, il numero del titolo d'importazione rilasciato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;

---

[1] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

▼**M1**

— entro due mesi dalla scadenza della durata di validità di ciascun titolo, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, che sono stati effettivamente immessi in libera pratica, la data dell'immissione in libera pratica, il numero del titolo utilizzato e il nome e l'indirizzo del titolare del titolo.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere effettuate anche se non è stato rilasciato alcun titolo o non è avvenuta alcuna importazione.

▼**B**

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 990/90 della Commissione è abrogata.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 2352/97 è abrogato.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M3**

ALLEGATO I

Modello di licenza d'esportazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97

<table>
<tr><td rowspan="2">1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</td><td>ORIGINALE</td><td rowspan="2">2.
N.</td></tr>
<tr><td>3. Anno contingentale</td></tr>
<tr><td>4. Importatore (nome, indirizzo completo, paese)
(facoltativo)</td><td colspan="2">LICENZA D'ESPORTAZIONE
RISO</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
(facoltativo)</td><td>6. Paese d'origine</td><td>7. Paese di destinazione</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. Indicazioni aggiuntive</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. Designazione delle merci</td><td>10. Codice NC
(8 cifre)</td><td>11. Quantità
(in t)
(peso netto)</td></tr>
<tr><td colspan="4">12. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
Il sottoscritto certifica che per il paese di cui alla casella 13, il totale dei quantitativi per i quali sono state rilasciate licenze d'esportazione di riso ai sensi del regolamento (CE) n. 2603/97 per l'anno indicato nella casella 3, compresi quelli relativi alla presente licenza d'esportazione, è inferiore al quantitativo massimo autorizzato dall'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CEE.</td></tr>
<tr><td>13. Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)</td><td colspan="3">Fatto a ..... il .....

(Firma) (Timbro)</td></tr>
</table>

▼M3

ALLEGATO II

RISO — REGOLAMENTO (CE) N. 2603/97

Domanda di titolo d'importazione (1)
Rilascio di titolo d'importazione (1)
Immissione in libera pratica (1)

Destinatario: DG Agri-C2
Fax (32-2) 296 60 21

Mittente:

Data	Numero della licenza d'esportazione (*)	Numero del certificato d'importazione	Lotto (**) — PTOM (articolo 6) — ACP (articolo 2, paragrafo 1) — ACP rotture (articolo 3) — ACP + PTOM (articolo 7)	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Paese di origine	Nome e indirizzo del richiedente/titolare

(*) Applicabile alle importazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
(**) Precisare a quale delle quattro possibilità corrisponde la domanda/il rilascio/l'immissione in libera pratica.

(1) Cancellare la menzione non pertinente.